PER

D. FRANCESCO

ED EREDITA' DI D. VINCENZO BORRELLI

contra

D. VINCENZO BRASILE — D. STANISLAO BORRELLI.

Fatti antecedenti alla lite

I. NEL XXIII Dicembre 1788 D. Tommaso e D. Carmine Borrelli donarono al loro nipote D. Rafaele ducati 500 e per essi annui ducati 20, per *costituirseli in patrimonio ed ottenere il privilegio di pubblico e regio notajo.*

Defunti i donanti, dedotte l' eredità nel S. R. C., e mentre che una lite ferveva i coeredi si ravvicinarono: costituiti nel X Luglio 1806 avanti Notajo dichiararono che fralle pretensioni respettive eravi questa « 4.° si do-
» mandava in quarto luogo da D. Rafaello Bor-
» relli l' adempimento della donazione fatta a
» suo beneficio dal fu D. Tommaso e fu ma-

» gnifico Carmine Borrelli suoi zii delli du-
» cati 500 e suoi annui frutti al 4 per 100
» una coi frutti dal dì della donazione non
» percepiti sulle respettive eredità. Da D. Vin-
» cenzo Borrelli cogli altri interessati non si è
» incontrata difficoltà alcuna sull' adempimento
» della detta donazione da ricadere a carico
» metà sulla eredità di D. Tommaso, e me-
» tà su quella di Carmine : ma solo sulla per-
» cezione dei frutti attrassati perchè CREDONO
» essi che questi si dovessero compensare re-
» spettivamente sulle due eredità dal dì della
» respettiva morte dei donanti, e che dei frut-
» ti non percepiti in tempo delle vite dei do-
» nanti, non debba tenersi conto avendosi per
» rilasciati e donati : si opponeva da D. Ra-
» faele il meto riverenziale ed altre ragioni :
» ma per stagliarsi anche quest' altra contro-
» versia *hanno stabilito esse costituite parti di*
» *comprenderla anche nella transazione e con-*
» *venzione generale*, *riducendo il tutto in*
» *uno assegno di proprietà compensativo* ».
Soggiunsero un' offerta di transazione in que-
sti termini : » Ritornando ora alle controversie
» ed ai diritti appartenenti ai figli di D. Sal-
» vatore Borrelli espressati nel 1.° 2.° 3.° 4.°
» e 5.° capitolo per compensarsi questi unita-
» mente e transigersi, è venuto esso D. Vin-
» cenzo (figlio di D. Domenico ed erede del
» donante Tommaso) *ad offrirli in vim tran-*
» *sactionis et compensationis moggia dodici e*

» *mezzo di territorio* nel luogo che meglio si
» potrà convenire appartenenti alle eredità de'
» detti furono D. Tomaso, e magnifico Carmine, ed assegnarli ad essi figli ed eredi
» di D. Salvatore in compenso non solo pei
» diritti espressi in detti cinque primi capitoli, m' anche di ogni altro articolo e controversia dubbia, e far decorrere a di lor
» beneficio i frutti dal dì della morte del detto fu D. Tommaso in poi a di lor beneficio. In corrispondenza coll' articolo 2.° del dispositivo dell' atto si accetta pienamente dai figli di D. Salvatore la transazione e le moggia dodeci e mezzo di territorio offerte da D. Vincenzo *per tutte le pretensioni specificate*, si dichiara sollennemente la compensazione dei diritti e ragioni respettive, si cedono allo stesso D. Vincenzo le azioni certe ed incerte, rimanendo lo stesso pienamente assoluto (1).

Nel XIV Novembre dell' anno istesso 1806 i figli di D. Salvatore Borrelli si divisero i beni ereditati, fra quali le moggia dodeci e mezzo di terreno *in vim transactionis* da D. Vincenzo conceduti, e fralle dichiarazioni nell' atto contenute sono a notarsi le seguenti » oltre a questi descritti
» territorii alli costituiti fratelli e sorelle di Borrelli sono pervenute altre moggia dodeci e
» mezzo di territorio arbostato e seminatorio

---

(1) *Altrove rapporteremo l' articolo 14.° e 21.° dell' atto.*

★

» posto . . . . . in forza dello stromento di
» convenzione e transazione passata col Rev.°
» Canonico D. Antonio, Paroco D. Nicola, D.
» Vincenzo e D. Angela Borrelli di loro re-
» spettivi zio e cugini per le pretensioni e
» ragioni ch' essi costituiti fratelli e sorelle rap-
» presentavano sulle due eredità delli loro zii
» Canonico D. Tommaso e magnifico Carmi-
» ne Borrelli, tanto per causa di legati quan-
» to per successione, frutti percepiti e *patri-*
» *monii* ad essi D. *Rafaele* e D. Eustachio
» costituiti, siccome si legge ec. . . . . . .
» *con dichiarazione che tra le sudette mog-*
» *gia 12 ½ di territorio viene compreso l' im-*
» *porto delle donazioni fatte delli sudetti fu-*
» *rono D. Tomaso e magnifico Carmine per*
» *ascendere esso D. Eustachio allo stato sa-*
» *cerdotale, ed esso D. Rafaele a quello di*
» *Regio Notajo* ». Nell' art. 15 del dispositi-
vo dell' atto si fa poi il ripartimento ed asse-
gno delle anzidette moggia 12 ½, ragguagliate
per ducati 300 a moggio, ed a D. Rafaele
fralle altre frazioni si assegnano *per il patrimo-*
nio di esso D. Rafaele in ducati 500 altri
passi mille e cinquecento: cosicchè n' ebbe *in*
unum passi settemila trentasette e mezzo, li qua-
li formano moggia sette, quarte tre, e passi
sessantadue e mezzo.

È da rimarcarsi ancora che in questo i-
stromento si dichiara su i beni divisi gravita-
re il peso di annui ducati sei e grana 50 pel

capitale di ducati 125 dovuto agli eredi del fu D. Gennaro d'Apuzzo di Napoli, quinta parte delli ducati 650 restati a carico del fu D. Salvatore nella divisione passata con i suoi fratelli — Or l'adempimento di questo peso si pone a carico fra gli altri *di D. Stanislao Borrelli.*

Nello stesso giorno XIV Novembre 1806 quando i figli di D. Salvatore Borrelli si dividevano, il loro zio Canonico D. Antonio donava i suoi beni ai figli di D. Domenico Borrelli altro suo fratello (fra quali D. Vincenzo) sotto varie condizioni, e specialmente quella di dovere *pagare altri ducati 400 fra lo spazio di anni otto alla ragione di ducati 50 l'anno; val quanto dire che tal pagamento deve incominciare a farsi alla fine dell' anno undecimo dopo seguita la di lui morte; e ducati 200 di essi alla detta ragione di ducati 50 in ogni anno in fine, computando dal dì della di lui morte si debbono pagare alle tre sue nipoti figlie del fu D. Salvatore Borrelli D. Caterina, D. Eugenia, e D. M. Teresa ritrovandosi vive, o quelle o quella di esse si ritroveranno nel numero dei viventi, per doverli le stesse impiegare a mutuo con se stesse o con altri perchè del fruttato di essi ne siano semplici usufruttuarie di loro vita durante tantum; e dopo la di loro morte il capitale debba restituirsi e pagarsi a D. Stanislao Borrelli di loro fratello, suoi*

eredi e successori, liberi ed espliciti e senza condizione alcuna; e nel caso che le sudette sorelle o quelle che si ritroveranno viventi se ne volessero avvalere o volessero impiegarli con loro stesse siano obbligate di cautelarne detto D. Stanislao con pubblici istromenti. E gli altri ducati 200 dopo l' elasso di anni quattordeci numerandi come sopra debbono essi donatarii universali e particolari pagarli al detto D. Stanislao alla stessa ragione di ducati 50 l' anno liberi ed espliciti e senza veruna condizione.

Nell' anno 1810 il donante D. Antonio sen trapassò, ed i donatarii ne raccolsero i beni, a carico de' quali allo scadere dell' anno undecimo dalla morte, val dire nel 1822; sopraggiunse il dovere del pagamento de' ducati 400 in quattro dande annuali: epperò a quell' epoca mancavano de' mezzi pecuniarii onde adempirvi; quindi *diedero in tenuta* ai legatarii D. Stanislao, D. Caterina e D. Teresa Borrelli loro cugine *due moggia di territorio*, finchè dalla rendita non si fossero rivaluti della intera somma di ducati 400. Tal godimento continuò fino all' anno 1830; in qual tempo i figli di D. Salvatore rattrovandosi indennizzati di quanto loro si doveva, retrocederono la goduta delle due moggia di territorio ai figli di D. Domenico Borrelli: e D. Stanislao, il maggiore interessato perchè spettatario degl' interi ducati 400, de' quali le sue

sorelle usufruir doveano per soli ducati 200, diede a D. Vincenzo un notamento *tutto di suo carattere*, dal quale apparisce avere per lo spazio di anni nove dalla rendita delle due moggia di territorio AL PORTO ESATTI DUCATI DUECENTOSETTANTATRE; e di avere D. Vincenzo pagato agli eredi di D. Gennaro d' Apuzzo *per D. Stanislao* DUCATI CENTOCINQUANTATRE E GRANA 30 (1) in uno DUCATI **426. 30**; e comechè il debito di D. Vincenzo era di ducati 400, così restò creditore di D. Stanislao in ducati 26. 30; ed in vero il notamento ha per epigrafe DEBITO DI D. STANISLAO BORRELLI.

Nel XXIII Settembre 1836 D. Vincenzo Borrelli vecchio pressochè *ottagenario*, stipula con suo figlio D. Francesco la divisione dei beni che possedeva: dall' atto risulta specificata la proprietà di famiglia, ed i pesi che vi gravitavano *quatenus de jure debeantur, e purchè risultano da pubbliche cautele*: risulta ancora l' assegna fatta a D. Vincenzo di moggia sette e passi due di terreno *col peso di pagare ducati 250 al signor D. Rafaele Borrelli e per esso al signor D. Stanislao Borrelli come risulta da due istromenti de'* x *Lu-*

---

(1) In processo esiste quietanza stampata rilasciata dal Ricevitore del Ritiro di S. Vincenzo Ferreri di questa Capitale spettatario de' beni del signor Apuzzo per porzione de' pagamenti fatti dal signor D. Vincenzo Borrelli.

glio 1806, e l'altro di cessione dello stesso giorno mese ed anno pel fu Notar D. Sabato Nappi di Scafati stipulati alli quali ec.

Il Canonico D. Francesco Brasile divenuto aggiudicatario di tutt'i beni di D. Stanislao Borrelli nel XVIII Settembre 1837, e messo a parte di tutt'i stipulati fralle due famiglie di D. Domenico e D. Salvatore Borrelli *cristiana opera* credette di far revivere i due estinti crediti cioè, *metà del patrimonio notarile del fu D. Rafaele Borrelli, e legato di ducati 400, fatto da D. Antonio a D. Stanislao ed alle sue sorelle*. Quindi con privata scrittura alla quale fu apposta la data del *1 Marzo 1836*, ma che la data vera del registro è del **15** Gennajo **1838**, ebbe dal solo D. Stanislao ceduti i pretesi crediti da farli valere contra D. Vincenzo suo *fratel cugino e suocero* ancora, e contra il di costui figlio D. Vincenzo: nella scrittura si legge che tal cessione da D. Stanislao si faceva a favore del signor Brasile onde indennizzarlo di consimile somma somministratagli *in alcune sue critiche circostanze, e per pagare due suoi precedenti creditori.*

Processo

II. Nel XVIII Gennajo 1838 il Reverendo Canonico denuncia la cessione riportata da D. Stanislao al di costui fratello cugino e suocero D. Vincenzo, ed al figlio di questi D. Fran-

cesco: e coll' atto stesso li conviene avanti al Tribunale civile di Salerno per essere condannati al pagamento di ducati 250, una cogl' interessi dal 1 Marzo 1806 in poi; e di ducati 400, una cogl' interessi dal dì della domanda giudiziale.

Nel IX Giugno 1838 il signor Brasile si avvide che su i ducati 400 diritto vantavano le sorelle D. Caterina e D. Teresa; ebbe perciò cura di far ratificare da esse la cessione riportata dal loro fratello D. Stanislao con pubblico atto di tal data; dal quale fra l' altro appare che le sorelle ratificavano *perchè non li conveniva di opporsi*, e rinunziavano ancora al diritto che aveano di usufruire de' ducati 200 vita loro durante *per ducati cento quali dissero di aver ricevuto dal signor Brasile*; riservandosi solo il diritto di esigere gl' interessi dovuti prima della cessione precedente.

Nel XXIII Novembre 1838 i convenuti dissero 1.° Non costare dell' *autenticità* della cessione del XV. Gennajo 1838 perchè sotto firma privata: 2.° Esser questa in frode fatta delle loro ragioni; non effettiva e reale — Nel merito: 3.° dagli istromenti del X Luglio e XIV Novembre 1806, risultare la soddisfazione de' ducati 250: 4.° Il legato de' duc. 400 essersi prestato colla goduta del territorio al Porto per nove anni, e col pagamento de' ducati 153. 30 agli eredi di D. Gennaro d' Apuzzo, ai termini del notamento scritto da D. Stanislao.

L' attore Brasile nel seguente giorno xxiv Novembre rispose: niuna legge obbligare il cessionario preventivamente agire pella ricognizione della firma del cedente: aver egli nel mutuare le somme a D. Stanislao ritirate le sue cautele; dippiù avere col suo denaro fatt' i pagamenti ai creditori: esser rimasto a carico di D. Vincenzo collo stromento del x Luglio 1806 il pagamento de' ducati 250 metà del patrimonio notarile del fu D. Rafaele; nè aveva che fare lo stipulato in famiglia diversa: quella nota concertata non potere sostenere la eccezione di soddisfazione de' ducati 400 a suo riguardo, perchè registrata dopo la denuncia della sua cessione. E con posteriore atto del xviii Giugno 1839 soggiunse che quello scritto di D. Stanislao era su carta al di sotto *rifilata rasa e tagliata*, segno evidente della frode ordita a suo danno tra *suocero genero* e *cognato* Borrelli.

Con atto del xxvi Luglio 1839 a premura del Canonico Brasile, D. Stanislao Borrelli riconobbe la sua firma apposta alla privata scrittura di cessione, e domandò che i suoi *fratel-cugino-suocero*, e *nipote-cognato* fossero condannati ai danni-interessi a prò del suo *amico* Canonico Brasile cessionario.

I convenuti nel xxix Ottobre 1839 alle precedenti difese aggiunsero che lo scritto di D. Stanislao assicurava *fatti avvenuti prima della cessione*, *che in ogni caso avrebbero potuto provarsi*.

Nell' xi Novembre 1839 il Tribunale, considerando che utile era allo scovrimento del vero che le parti nella Camera del Consiglio si fossero udite su i fatti e circostanze dalla causa, in conformità sentenziò.

Nel 11 seguente Dicembre il Canonico Brasile, D. Stanislao Borrelli, e D. Vincenzo e D. Francesco Borrelli padre e figlio furono uditi; ed ecco il tenore di questo importante documento.

» Interrogato opportunamente D. Vincenzo Brasile se avea egli all' epoca della cessione *mezzi bastevoli* per pagarne lo importo in ducati 650, ha risposto *che ne avea a ribocco* ».

» I signori Borrelli han ripigliato che non era possibile di trovarsi il signor Brasile ammanita tutta questa somma, ma il Brasile ha risposto che gli era tanto possibile quanto che dopo la cessione ha fatto delle vistose compre anche all' asta pubblica presso questo Tribunale ».

» Dippiù i signori Borrelli han richiesto il signor Brasile del perchè avendo sborsato egli il danaro che D. Stanislao Borrelli dovea al Marchese Atenolfi ed alla Beneficenza non se ne fece fare egli la *cessione di ragione*, come sarebbe stato di giusto per assicurare meglio i suoi interessi ».

» Il signor Brasile ha risposto che *attesa l amicizia* e la *confidenza* ch' egli avea in D. Stanislao Borrelli erogò per lui quella somma *senza tema* di perderla; e quindi non si cu-

rò della surrogazione ne' diritti de' creditori soddisfatti; che anzi in quella occasione si recò spesso da lui D. Vincenzo Borrelli e lo pregò a soccorrere alla meglio D. Stanislao perchè egli lo garantiva ».

» D. Vincenzo Borrelli ha negato di aver egli pregato Brasile a soccorrere il D. Stanislao ».

» I signori Borrelli han richiesto il signor Brasile del perchè in un collasso delle finanze di D. Stanislao egli non curò subito di *registrare* la scrittura privata di Marzo 1836? Perchè ne *differì* la registrazione *nel 1838*? Perchè la registrò in *Gragnano* e non in Angri »?

» Il signor Brasile ha risposto ch' egli avea somma fiducia sulla *integrità* di D. Stanislao Borrelli per poter dubitare delle somme che per lui sborsava: Che le finanze di D. Stanislao non *erano* in cattivo stato *in quel tempo*, avendo una rendita di circa ducati 700: Che il registro fu eseguito in Gragnano poichè ivi *ebbe commodo di farlo*, e che essendo egli a Scafati dovea incommodarsi egualmente per fare eseguire il registro in Angri od in Gragnano, e che scelse questo secondo luogo perchè ivi si presentò maggiore opportunità ».

» Interrogato da noi di ufizio del perchè essendo così *prospere* in quel tempo le finanze di D. Stanislao *ebbe bisogno* di pagare i due suoi debiti col danaro di esso signor Brasile »?

» Il signor Brasile ha risposto che per *circostanze a lui ignote* non si trovò il signor D. Stanislao numerario pronto a quell' epoca ».

» Interrogato anche di ufizio D. Stanislao Borrelli sulla precedente dimanda ha risposto che per *disgrazie sofferte* in quell' epoca per causa di due affitti che gli recarono delle perdenze non gli riuscì di ammanire il contante necessario alla soddisfazione de' due suoi debiti ».

» I signori D. Vincenzo e D. Francesco Borrelli han detto al signor D. Stanislao che essi *avean pagato* per suo conto a D. Gennaro *Apuzzo* di Napoli la rata di alcuni interessi a costui dovuti giusta l' obbligo contratto nella divisione passata fra essi Borrelli al x Luglio 1806, e che ciò risultava da un notamento scritto di carattere di D. Stanislao — Ch' esso D. Stanislao aveasi dippiù *riscosso dal 1822 al 1830 l' estaglio* di un territorio pertinente a D. Vincenzo in annui *ducati 32*.

» D. Stanislao ha risposto *che i pagamenti fatti da D. Vincenzo al signor Apuzzo, ed il godimento del suddetto estaglio furono compensati dagl' interessi che si doveano da D. Vincenzo Borrelli sulla metà del patrimonio di D. Rafaele Borrelli suo fratello*, *DI CUI EGLI È CESSIONARIO* (1) ».

---

(1) In questo momento D. Stanislao si dimentica che questa estinta ragion di credito al Reverendo Canonico ceduto avea.

» Interrogato di ufizio il D. Stanislao del come in escomputo di annui ducati dieci che formavano la metà del patrimonio notarile di D. Rafaele godette egli dell' estaglio del fondo in annui ducati 32, e di tutte le somme che da D. Vincenzo si erano pagate per di lui conto dal 1806 al 1837 al signor Apuzzo »?

» Ha risposto che *non gli interi interessi dovuti ad Apuzzo per sua quarta parte furono pagati da D. Vincenzo dal 1806 al 1837, ma che ne pagò anch' egli una somma di ducati 30 nell' anno 1812 per coazione ricevutane da Apuzzo. Che il dippiù pagato per tal ragione da D. Vincenzo unito ad un considerevole attrasso degli annui ducati 10 a lui dovuto per la metà del patrimonio del D. Rafaele Borrelli ebbe a godere dal 1822 al 1830 di quell' estaglio di fondo in ducati 32 all' anno* ».

» Rimanendo le parti in tale divergenza noi abbiam chiuso il presente verbale di cui il Tribunale terrà quel conto che ne sarà di ragione ».

Nell' XI Marzo anno corrente il Tribunale considerò » che non essendovi pur dubbio » sulla verità delle cessioni dal *sacerdote* D. » Stanislao Borrelli (1) fatte al Canonico Brasi-

---

(1) *Dalla produzione risulta che costui fu sempre* secolare ed ammogliato, *e non mai sacerdote.*

» le essendo state convalidate dalla presenza
» dello stesso Borrelli in giudizio — Conside-
» rando che non può neanche dubitarsi della
» realtà dei crediti risultando da quattro in-
» stromenti autentici *calendati* nell' atto prin-
» cipale d' istanza, ed in giudizio prodotti —
» Considerando che le compensazioni eccepite
» non han alcun fondamento; e che l' inter-
» rogatorio *motivato* in nulla risultò favorevo-
» le alle mire dei convenuti ». Quindi condannò D. Vincenzo e D. Francesco Borrelli al pagamento de' ducati 650 in favore del Canonico Brasile, una cogl' interessi e spese, *non ostante appello.*

Nel xxx Aprile seguente i condannati padre e figlio Borrelli appellarono pei motivi allegati avanti i primi Giudici.

Pell' interposto gravame però il Canonico Brasile non si ristette dal minacciare e fare atti di esecuzione in virtù della sentenza appellata. Nel iv Maggio seguente ingiunse ai Borrelli precetto preliminare *per la vendita dei mobili, semoventi, stabili, affitti di fondi rustici ed urbani.* Nel xii dello stesso mese il Canonico a di loro danno *fece pegnorare* tutt' i *mobili* esistenti nella *casa di abitazione* ed in *altra di campagna*; de' quali se ne appunto la vendita pel dì xxxi dello stesso mese.

Costituiti nella più desolante posizione i Borrelli padre e figlio nel xv Maggio istesso invocarono dalla G. C. civile l' ordine per soprassedersi dalla esecuzione provvisoria *fuori*

de' casi previsti dalla legge apposta alla sentenza appellata. Neanche a tal domanda si arrestò il Reverendo Canonico perciocchè nel giorno dopo XVI Maggio *sequestrò le rendite dei fondi tutti*. Non pertanto gli appellanti si diedero cura di portare la causa all' udienza feriale del XXVI Maggio della G. C. civile, onde avesse statuito sulla domanda per *soprassessoria*, gradualmente sul *merito* del gravame: ma la *non comparsa di D. Stanislao Borrelli cedente* fece venir meno la loro aspettativa, e fu pronunziata decisione di *riunione di contumacia*.

D. Vincenzo Borrelli non potè più oltre resistere ad una *persecuzione* qual gli si moveva *da chi* . . . , e che l' avea obbligato a piatire col suo *fratel-cugino*, *col marito di sua figlia*; alla *inconsiderata* condanna e sommamente *ingiusta*; ed a quella *frettolosa* ed *astiosa maniera* con cui cercava menarsi ad esecuzione, non ostante l' interposto ordinario gravame: nel XII del passato mese di Giugno mancò ai viventi; e la sua successione fu deferita al consorte della lite D. Francesco, a D. Maddalena moglie di D. Domenico Cavallaro, a D. Irene moglie di D. Stanislao Borrelli (*cedente a Brasile*) a D. Anna moglie di D. Giovanni Nappi, ed a D. Amalia moglie di D. Biaggio Fienga. E poichè dal risultato della lite attuale dipende la *utilità* dell' eredità deferita, il fratello e le sorelle Borrelli (ad eccezione di D. Irene) colla qualità di *interes-*

sati alla successione ed a tutti gli atti di amministrazione vigilanza e custodia de'dritti ereditarii a termini dell' art. 696 leg. civ., e senz' assumere la qualità di eredi nell' xi Luglio ultimo reassumendo la instanza di cui trattasi, han curata la intima della decisione di riunione di contumacia al signor Canonico Brasile, ed al signor D. Stanislao Borrelli anche qual legittimo amministratore de' beni di sua moglie D. Irene: e li han richiamati all' udienza della G. C. per sentir spiegare le provvidenze di giustizia.

La 3.ª camera è invitata a pronunziare.

III. Dimostreremo 1.° Che all' appellata sentenza condannatoria fuori de'casi previsti dalla legge fu apposta la clausola provvisionale.

Gradualmente 2.° Che la cessione da D. Stanislao al Canonico Brasile fatta fu in frode delle ragioni de' convenuti: che fu simulata e finta.

Nel merito 3.° Che della soddisfazione dei ducati 250, metà del patrimonio notarile di D. Rafaele Borrelli costa dai titoli esibiti dallo stesso attore.

4.° Che della soddisfazione de'ducati 400 legato fatto da D. Antonio a D. Stanislao e sue sorelle costa del pari: in ogni caso de'fatti assicurati dallo scritto di D. Stanislao non doveasi la pruova per titoli e testimoni negare.

Illegalità della clausola provvisionale.

IV. I primi Giudici violarono la lettera non meno che lo spirito dell' art. 226 leg. di procedura, coll' apporre alla loro sentenza la clausola di cui è doglianza : ivi è statuito che *la esecuzione provvisoria sarà ordinata quando esiste un documento autentico, una promessa riconosciuta, oppure una condanna precedente in virtù di una sentenza non appellata*. Ora il Tribunale era innanti tratto chiamato a decidere, come decise, *se la cessione che legittimava la persona dell' attore era oppur nò frodolenta e* SIMULATA, e per dubitare della innocenza e realtà di essa i convenuti ragioni sode presunzioni gravi adducevano e che in appresso saranno esposte. Nel merito, comunque l' attore poggiava il suo diritto allo strumento del XXIII Dicembre 1788, ed alla donazione del XIV Novembre 1806, tali atti nè per patto nè per legge meritavano pronta esecuzione : *non per patto*, poichè in essi non si legge la *formola esecutiva* secondo lo stile di allora; nè sono rivestiti della intestazione delle leggi ed atti della pubblica autorità, secondo l' art. 40 della leg. vig. sul notariato : *non per legge*, poichè dalla loro confezione ritrovasi decorso il periodo de' trent' anni. Inoltre i convenuti poggiavano la loro eccezione di soddisfazione non meno alla rassicurante ombra di circa 60 anni di silenzio, ma benanche ai due istromenti del X Luglio e XIV Novembre

1806 rapporto ai ducati 250; e sopra dichiarazione *scritta* dell' autore del preteso creditore in giudizio benanche *riconosciuta* rapporto agli altri ducati 400: Cosicchè la contesa non si riduceva ad una *semplice liquidazione* di documento scritto non controverso, o di promessa riconosciuta: ma il *deberi* si attaccava nel modo il più vittorioso; e l' *affare non era più da trattarsi sommariamente* ai termini dell'art. 497 leg. civ., in vece con quella considerazione serietà e solerzia che alla fede de' rilievi morali dell' appellata sentenza non fu adoperata dai primi Giudici.

La cessione fu frodolenta e simulata.

V. A prima giunta domandar si potrebbe, quale interesse hanno gli appellanti di esser tenuti piuttosto in verso del cedente D. Stanislao Borrelli alla osservanza del presente giudizio, che a prò del cessionario Brasile? Ecco la risposta. L' interesse sta meno nel carattere in D. Stanislao di zio e cognato de' figli di D. Vincenzo appellanti, perciocchè già ne soffocò i sentimenti allorquando quegli insussistenti diritti di cui è sperimento in frode loro *simulatamente* cedette, e poscia *si collegò* col suo cessionario; ma molto più ed essenzialmente l' interesse consiste nel potere gli appellanti avvalersi *senza ancor disputarne* di tutte quelle legittime eccezioni quali emergono dai fatti consacrati nello scritto del cedente D. Stanislao, e dallo scritto medesimo riconosciu-

*

to avanti del Tribunale allorquando sul contenuto nello stesso era interrogato, e ciò rapporto ai ducati 400, legato da D. Antonio fatto tanto a lui che alle sue sorelle; poichè rapporto ai ducati 250 metà del patrimonio notarile di D. Rafaele da *antichi* stipulati costa della soddisfazione. Cosicchè con piacere ci saremmo astenuti dal trattare uno spiacevole ed odioso articolo di difesa laddove alla interpellazione in appello diretta al Canonico cessionario di rispettare cioè, *senza cosa in contrario osservare*, lo scritto riconosciuto ed il dichiarato in esso dal cedente D. Stanislao, si fosse risposto *affermativamente*, come la buona fede principalmente raccomandava (1).

Necessità è dunque dir qualche cosa per rilevare la poca innocenza, ed affatto realtà della cessione in parola.

Consilium fraudis. A D. Stanislao Borrelli era noto il *fatto suo* della goduta delle due moggia di territorio al Porto per nove anni; gli era noto ancora il pagamento in suo discarico fatto agli eredi di Apuzzo: si ricordava molto bene che il suo fratel-cugino e suocero D. Vincenzo *non* era stato *esigente di una dichiarazione solenne*, con atto avanti notajo *della rendita riscossa*, *del pagamento eseguito*, sia che avesse importato una obbligazione di restituire e rifare, sia che la mer-

---

(1) *Si ravvicini alle osservazioni in diritto fatte su questo articolo fol. 33.*

cè di quella esazione e pagamento fosse restato sdebitato de' ducati 400, legato di cui si chiede la prestazione; ed in vece D. Vincenzo erasi contentato *di uno scritto di D. Stanislao su carta logora mal concia e rifilata pure come si vuole*, che anzi *sine die et consule*. Quindi soccorso coi consigli del Reverendo Canonico concepì il disegno di *cedere quel legato* per dimostrare la prestazione del quale dirimpetto al cessionario, D. Vincenzo mancava di un documento pubblico, in buona regola, e di data certa.

Eventus damni. Se lo stato di fortuna di D. Stanislao cedente *critico* non fosse come egli stesso assicurava, che anzi in quello *sfacelo* che è di risulta da una spropriazione forzata, potrebbe dirsi che gli appellanti facendo valere le ragioni di D. Vincenzo potrebbero rivalersi contra di D. Stanislao cedente di quanto indoverosamente pagar dovrebbero a prò del Canonico Brasile cessionario: epperò la cessione si effettuiva nel 1838 quando già l' aggiudica diffinitiva dei beni del cedente erasi pronunziata; ed ancorquando si voglia nel 1836, quando il pegnoramento denunziato era la spropriazione in corso. Cosicchè per gli appellanti il danno del doppio pagamento risulta *evidente e senza risorsa*.

Ma analizziamo le particolarità di quella cessione (1).

---

(1) *Si dia prima una seconda lettura allo in-*

1.ª La cessione si vuole sottoscritta nel 1 Marzo 1836: ma perchè se ne differisce la *registrata* e la *denunzia* ai debitori ceduti *per due anni?* Il cessionario non ignorava che il suo diritto in mancanza dell' una e dell' altra sollennità poteva esser compromesso non meno da posteriori atti dello stesso cedente, quanto dalle opposizioni e sequestri da parte dei di costui creditori nelle mani de' debitori ceduti, e molti a quell' epoca ve n' erano.

2.ª La cessione si vuole sottoscritta in *Scafati*: ma qual ragion si avea di *pubblicarla* mercè la registrata del 1838 in *Gragnano* e non in Scafati ancora, luogo della dimora di ambe le parti?

3.ª Oggetto della cessione erano i due pretesi crediti di ducati 250, patrimonio del fu D. Rafaele Borrelli, ed i ducati 400 legato di D. Antonio. Ma rapporto al primo credito come non si avvertiva la *transazione* avuta luogo in un modo *non dubbio* risultante dai due istromenti del 1806, e quali nel momento della cessione si passavano al cessionario: rapporto al secondo credito, come non si avvertiva il diritto di usufrutto vantato dalle due sorelle del cedente risultante dal titolo istesso che da costui si passava al cessionario; cosicchè si ebbe bisogno di una *seconda ces-*

---

terrogatorio con quell' occhio vigile penetrante e profondo scrutatore de' cuori, proprio del magistrato investigatore del vero.

sione da parte di costoro mediante lo sborso di *altra somma*, giustachè risulta dallo strumento del IX Giugno 1838.

4.ª Prezzo della cessione si vuole che fosse stato la somma di ducati 650, valore *nominale* de' due inesistenti crediti ceduti; ma chi non sà, che colui il quale si dedica *davvero* a tal mercato acquista ad *ossa rotte*, come suol dirsi: epperò allora il cessionario avrebbe potuto temere l'applicazione delle note leggi *per diversas et ab Anastasio*; ma come, *s'è vero*, che il cessionario era creditore del cedente per averne pagat' i debiti.

5.ª Prezzo pagato già, tenendosi ragione delle sovvenzioni fatte dal cessionario in *alcune critiche circostanze del cedente*, e precisamente quando veniva astretto giudiziariamente da due *creditori ai quali* fu il *prezzo* della cessione *diretto* e *versato*: ma come si dava una somma non indifferente, avuto riguardo alle condizioni de' contraenti, allorchè lo esigente era in critiche circostanze, e non si curava da chi dava neanche una *ricevuta*, e poi se il prezzo della cessione era stato diretto e versato a' creditori del cedente che lo molestavano, come mai chi pagava non si brigava della *cessione* delle di costoro ragioni.

6.ª Dalla scrittura appare che il pagamento della somma de' ducati 650, e la estinzione de' creditori avvenne in epoca *anteriore* alla sottoscrizione di essa, e con questa chi avea esatto intendeva solo *indennizzare* colui

che pagato avea; ed all' effetto cedeva i due crediti nel 1836. Ottenuto questo intento desiderato da ogni onesto uomo e diligente, perchè mai non si fan valere i diritti acquisiti; e come neanche l' aggiudica diffinitiva nel XVIII Settembre 1837 de' beni del cedente riportata dal medesimo cessionario, valse a destarlo almeno nel fine di *registrare* di *denunziare* la riportata cessione.

7.ª Il cessionario tanto credeva i crediti ceduti per lo meno *litigiosi*, in quanto che non attende le rimostranze de' pretesi debitori ceduti contra l' atto di denunzia della cessione, ed invece coll' atto stesso li cita a comparire in giudizio pelle *condanne*.

8.ª E poi sulle eccezioni de' debitori perchè mai il cessionario non chiama in giudizio il cedente, *onde assumerne la difesa*, ed in caso di soccumbenza colla stessa sentenza essere *condannato* alla rifazione dell' *omne id quod interest* a termini di legge?

Che se dalle cose dette evidente risulta il *consilium fraudis*, il possibile *eventus damni*, la gravezza e la concludenza delle presunzioni di simulazione della cessione impugnata, non considerò, ma peccò di petizione di principio il Tribunale, allorchè assolse il cessionario dalla imputazione ritenendo che *pur dubbio non vi era sulla verità della cessione medesima*: e non riconobbe alla stessa divisa di . . . . il cedente ed il cessionario militare per sperare un doppio pagamento, allorquando ri-

tenne valere la *presenza in giudizio di D. Stanislao a convalidare la cessione.*

Laddove poi la G. C. agli argomenti e presunzioni presentate non creda affidare il suo convincimento, gli appellanti si sono offerti a provare tutti quegli altri estremi che nella sua saggezza e giustizia crederà valevoli per *dichiarare la simulazione frodolenta della cessione impugnata.*

Soddisfazione de' ducati 250.

VI. I primi Giudici considerarono che della esistenza de' crediti ceduti non poteva dubitarsene *perchè risultanti dagli istromenti prodotti:* però ci si permetta di dirlo, i due istromenti di transazione e divisione del x Luglio e xiv Novembre 1806 *non furono letti*, invero sono *troppo voluminosi e pessimamente redatti;* ma *pazienza*, e nulla dippiù.

Della transazione del x Luglio sopra nel fatto trascrivemmo due pezzi i più interessanti, cioè, che fra gli altri articoli controversi allora eravi la pretesa di Notar D. Rafaele Borrelli, *per essere soddisfatto de' ducati 500 patrimonio notarile donato da Tommaso e Carmine*, e degl' interessi dal dì della donazione fatta collo stromento del xxiii Dicembre 1788; che questa pretesa volevasi *stagliare* comprendendosi nella *transazione generale*, e *compensandola con un assegno di proprietà:* in effetti D. Vincenzo Borrelli offre mog. 12 1/2 di territoro *in vim transactionis et compensa-*

4

tionis , fra l' altro , di tal pretesa , e di ogni altro *articolo e controversia dubbia*; e D. Rafaele l' accetta , e quindi alla pretensione *rinunzia* , facendone *cessione* a D. Vincenzo in giudizio e fuori da valere.

La pessima redazione dell' atto fa sorgere un *equivoco*, che è indispensabile far sparire. Nell' art. 1 delle pretensioni de' figli di D. Salvatore Borrelli , fra quali Notar D. Rafaele , si novera quella, che la successione di D. CARMINE dovea aprirsi *ab intestato*, e non già *ex testamento*; e si annotano i debiti che vi gravitavano , *fra quali ducati 250 metà del patrimonio notarile di D. Rafaele* per avere D. Carmine donato assieme con D. Tommaso ; nell' art. 4.° poi si menziona la pretesa di Notar D. Rafaele per esser soddisfatto degl' INTERI DUCATI 500 dalle due eredità de' donanti Tommaso e Carmine: ed amendue le pretese sono transatte mercè l' assegna delle mog. 12 ½ di territorio pienamente accettata. Non pertanto nell' art. 14.° del dispositivo dell' atto si soggiunge « si è anche stabilito e convenuto che » li pesi ossian debiti antichi e moderni che » gravitano l' eredita del magnifico Carmine » Borrelli , *espressati antecedentemente*, *e che* » *ora* PER MAGGIOR CHIAREZZA *si ripetono* , » debbano restare a carico di esso D. Vincen- » zo , giacchè formano aumento e prezzo a » ciocchè si è dato *in vim transactionis* » si fa quindi la *ripetizione* de' pesi ossian debiti antichi e moderni , e fra questi si menziona

di nuovo la *metà del patrimonio costituito a Rafaele Borrelli*, senza *soggiungersi* che questa obbligazione *per intero* restava estinta, mediante la offerta delle mog. 12 ½ di territorio in compenso, fra l'altro, *del patrimonio notarile di ducati 500 donato da Tommaso e Carmine*, quarta pretesa da' figli di D. Salvatore; *soggiunta* che se rilevava nel senso di *allontanare un' equivoco*, non importava affatto una collo stesso patto 14.° nel fine di far supporre non *stagliata* quella pretesa qual volevasi stagliare, non essersi *offerto* pella stessa quando che la offerta generale la comprendeva *specialmente*, e non *estinto* quel diritto quando a chiare note vi si rinunciava, si cedeva, si assolveva D. Vincenzo.

Inoltre del detto in soccorso viene il patto 21.° ove « si dichiara come avendosi D.
» *Rafaele* esatta la rendita di moggia due ed
» un quarto di territorio. . . . spettante a D.
» Vincenzo. . . . *per pagarsi degli annui du-*
» *cati venti frutto della donazione fattale da*
» *D. Tommaso e D. Carmine*, sarebbe ob-
» bligato alla restituzione per due anni finiti
» ad Agosto 1805 di ducati sedici annui *esat-*
» *ti dippiù*. . , siccome sarebbe anche obbli-
» gato di pagare l'affitto intero di quest' annata
» . . . . importante ducati 36 PER ESSERE STATO
» INDENNIZZATO GIA' COLLA PRESENTE TRANSAZIO-
» NE DEGLI ANNUI DUCATI VENTI. . . . D. Vin-
» cenzo. . . . per far cosa grata ad esso D.
» Rafaele ha rilasciato i ducati 32 esatti dip-

» più negli anni 1804 e 1805, e pella resti-
» tuzione degli altri ducati 36. . . . si ob-
» bliga *nomine proprio* esso costituito D. Eu-
» stachio Borrelli (fratello di D. Stanislao)
» di pagarli fra due anni ad esso D. Vincen-
» zo cioè ducati 18 alla fine di Agosto 1807,
» e gli altri ducati 18 alla fine di Agosto 1808,
» con farne assegnamento per la faciliore esa-
» zione sopra uno dei fittuarii solvibili de'suoi
» terreni » — Adunque con questo patto 21.°
(*posteriore del 14.°*) non solo si dichiara *es-
sere stato D. Rafaele colla transazione inden-
nizzato degli annui ducati 20 ;* ma per lui
il suo fratello D. Eustachio assume il *dovere
di pagare* in due dande i ducati 36 a D. Vin-
cenzo, quandochè se costui dopo la transazio-
ne fosse ancor restato debitore de'ducati 250
e per essi di annui ducati 10, a suo favore
non si sarebbe obbligato D. Eustachio in adem-
pimento di quel che dovea D. Rafaele (*vegg.
fol. 30 in pr.*).

Del resto, delle due l'una, o la transa-
zione comprese il patrimonio notarile di D.
Rafaele, o nol comprese : nel primo caso nè
la lettera nè lo spirito dell'atto sa prestarsi a
ritenerlo compreso *per metà*, *ossia per soli
ducati 250 ;* nel secondo caso, perchè mai
D. Rafaele, D. Stanislao, il Reverendo Ca-
nonico, non si sono avvisati di ripeterlo *per
intero ?*

A completar poi la dimostrazione s'invo-
ca dagli appellanti la *confessione* fatta *da D.*

Rafaele non meno, che *da D. Stanislao*, e dagli altri individui della famiglia, collo stromento del XIV Novembre 1806, contenente la divisione fra essi delle proprietà ereditate, e specialmente delle mog. 12 ½ di territorio pervenute mediante la transazione del X Luglio, dichiarandosi ivi, che nel valore delle medesime si comprendeva *l' importo della donazione fatta da D. Tomaso e D. Carmine per ascendere D. Rafaele alla carica di Regio Notajo*; per lo che nel farne la ripartizione si assegnano PEL PATRIMONIO DI D. RAFAELE IN DUCATI 500 PASSI 1500 — Ed è da rimarcarsi in sostegno delle osservazioni fatte sul patto 21.° della transazione del X Luglio, che D. Rafaele colla divisione del XIV Novembre indennizza il suo fratello D. Eustachio de' ducati 36 che costui si era obbligato pagare a D. Vincenzo, tanto prendendo di meno in valuta di territorio.

Una verità così luminosa patente incontrastabile, quanto la soddisfazione de' ducati 500 patrimonio notarile di D. Rafaele, si è cercato adombrare producendosi lo stromento di divisione del IX Luglio 1836 passato tra D. Vincenzo e D. Francesco Borrelli padre e figlio, e si è sostenuto che la quota de' beni spettata a D. Vincenzo sia stata gravata del *pagamento di ducati 250 al signor D. Rafaele Borrelli, e per esso a D. Stanislao*; e che tal dovere riferivasi *appunto* alla metà del *patrimonio notarile* di D. Rafaele — Due rispo-

ste : in *fatto* , che dallo stipulato istesso del 1836 risulta , che de' debiti *antichi* si teneva ragione, *quatenus de jure debeantur* , *e purchè risultavano da pubbliche cautele ;* quindi concesso pure che della metà del patrimonio notarile di D. Rafaele siasi avuta ragione, siccome tal dovere *de jure* non esisteva e da *pubbliche cautele* risultava la soddisfazione per quanto si è dimostrato , la condizione preambola vale per annientare la dichiarazione susseguente : in *diritto* , non è nuovo , che una dichiarazione emessa per errore di fatto possa rivocarsi , come si è rivocata, art. 1310 leg. civ.; e la possibilità dell' errore appare, al considerarsi l' età avvanzata del dichiarante (era allora di anni **82**) , ed il considerevole lasso di tempo ; e che in effetti siasi errato appare, dacchè in giustifica del *dovere* citavasi lo stesso istromento del x Luglio 1806 , dal quale all' opposto la *soddisfazione* risultava , nonchè altro istromento *di cessione dello stesso giorno mese ed anno pel medesimo Notar Nappi* , di cui non si è data scienza dopo ripetute richieste , e qual forse non fu mai stipulato.

La pruova della soddisfazione de' ducati 250 metà del patrimonio notarile di D. Rafaele in ducati 500 luminosa risulta dai titoli esibiti attentamente esaminati.

Soddisfazione de' ducati 400 — Pruova.

VII. Che D. Stanislao una colle sue sorelle dal 1822 al 1830 abbiano goduto del

prodotto di due moggia di territorio di spettanza di D. Vincenzo, e che costui abbia per D. Stanislao pagato annui ducati 6. 50 agli eredi d'Apuzzo dal 1806 al 1837, meno ducati 30; sono due fatti dei quali non può dubitarsi e perchè dichiarati da D. Stanislao nel suo scritto in giudizio riconosciuto, e sollennemente di nuovo attestati nell'interrogatorio subìto avanti de' primi Giudici. Or che D. Vincenzo abbia inteso donare non deve presumersi; perciò se lasciava godere della proprietà sua D. Stanislao, se per lui ad altri pagava, è necessità presupporre una sua precedente obbligazione in verso costui. E quale esser poteva se non quella de' ducati 400, legato a lui imposto da D. Antonio di prestare a D. Stanislao ed alle sue sorelle; di cui appunto la prestazione pei primi ducati 50 incominciò NEL 1822 (1) e successivamente.

Vero è che a questa obbligazione il cedente D. Stanislao allorchè fu interrogato piacque di sostituir l'attrassato dovere degl'interessi su i ducati 250 metà del patrimonio notarile di D. Rafaele dal 1806 in poi: ma se della sorta sopra si è dimostrato esserne la soddisfazione seguita sin dal 1806 *la imputazione risulta in causa insussistente e mentita:* e poi gli interessi immaginati sarebbero stati in annui ducati nove netti, che fino al 1830

(1) *Undecimo anno dopo la morte del donante D. Antonio a tenore della sua disposizione.*

sarebbero sommati ducati 216; ora non è presumibile che per tal somma invece si fossero pagati ducati 426. 30.

D' altronde il cessionario Brasile a tutta possa ha sostenuto che quello scritto del cedente D. Stanislao fu l' effetto di un *frodolento concerto* col debitor ceduto D. Vincenzo a danno de' suoi diritti; che quello scritto fu segnato sopra *carta poi rifilata e tagliata* al di sotto; che infine *non ha data certa* anteriore alla denunzia della sua cessione.

Brevi risposte — Può facilmente concepirsi un concerto frodolento a riguardo di un avvenimento che è in facoltà solo di una delle parti di smentirlo, od almeno che difficile ciò possa riuscire al terzo; ma sospettare di quell' atto in cui la frode consister dovrebbe nel mentire od altramente rapportare quell' avvenimento, al quale non uno ma dieci venti trenta individui han preso parte, è cosa puerile per non dir ridicola: nella fattispecie quel grido del cessionario *alla frode*, *al concerto*, può tradursi più sensatamente in una *negativa* del fatto che per otto anni D. Stanislao abbia goduto di due moggia di territorio di D. Vincenzo, e dell' altro fatto che costui abbia per quegli pagato annui ducati 6. 50 ai signori Apuzzo dal 1806 al 1837; che se tanto e non altro intende il cessionario Brasile di sostenere colle inconcludenti voci, *artifizio*, *concerto*, *nota da farmacista*, *inganno*, *frode* ec., l' articolo 348 leggi di procedura indica la stra-

da a percorrersi per lo scovrimento del vero.

Lo scritto di D. Stanislao fu segnato sopra mezzo foglio di carta, logora, mal concia, non bollata: e che perciò? difficilmente tra fratelli, e tra suocero e genero di buona fede (e prima che quest' ultimo non fosse stato vittima della seduzione altrui) si adopera carta migliore ne' conti fra loro: ma il mezzo foglio di carta vedesi rifilato tagliato al di sotto, dunque *al piede altro eravi scritto* che poco confaceva alle vedute de' convenuti, osserva il cessionario Brasile: nulla di più falso; questo *altro*, questo *dippiù* doveva essere almen noto allo scrivente D. Stanislao, ma costui allorquando subìva l' interrogatorio, *tutto intento a mostrare integre le ragioni di credito cedute*, perchè mai non lo fece marcare comechè segnato in piedi della carta, e scomparso per effetto della rifilatura? E ciò ancora dopochè reiterate volte si è detto che in diminuzione della somma di debito in ducati 426. 30 emergente dallo scritto, gli appellanti son sempre pronti dedurre qualunque somma legittimamente da essi dovuta oltre i ducati 400 legati da D. Antonio a D. Stanislao — Infine se altro scritto stato fosse in piedi della carta, qual valeva a sdebitare D. Stanislao, domandiamo perchè costui per epigrafe dello stato intero segnava DEBITO DI D. STANISLAO BORRELLI.

Lo scritto non ha data certa anteriore alla cessione ed all' atto di denuncia; soggiungiamo

che *ne manca assolutamente (1)* : ma perciò forse non deve far stato contra il cessionario Canonico Brasile ? Molto bene — Il debitore può opporre al cessionario tutt' i pagamenti fatti al cedente *anteriormente* alla denuncia della cessione ; e rapporto alla pruova di tali pagamenti , le dichiarazioni sotto firme private non si richiede che abbiano una data certa anteriore alla denuncia della cessione , tanto pella disposizione dell' articolo 1276 leggi civili prescrivente che la scrittura privata riconosciuta ha la stessa fede dell' atto autentico a riguardo ancora degli *aventi causa* da coloro che l' hanno fatta , ed è certo che il cessionario non è se non avente causa dal cedente ; quanto per argomento della disposizione dell' articolo 663 leggi di procedura civile , che a riguardo del terzo sequestratario non richiede che i pagamenti a conto sieno giustificati con *quietanze aventi data certa anteriore al sequestro* : In sostanza la legge rispetta l' uso pressochè generale di non registrare le quietanze , e la buona fede (2). Solo allorquando possono levarsi de' fondati dubbì , al magistrato è lecito d' in-

---

(1) Ricordasi della preventiva protesta al n.° V fol. 20.

(2) *Charondas en ses observat. v.°* cession.
Ferrières sur l' art. 104 de la cont. de Paris §. *1 n.° 25.*
Bourjon tom. 1 pag. 466 n.° 10.
Delvincourt tom. 3 pag. 170.
Toullier tom. 9 n.° 224.

quirere onde conoscere *se e quando il pagamento è avvenuto :* ad allontanar però tali dubbì per regola basta quella protesta del debitore *immediata* alla denuncia della cessione *di nulla dovere* e la *pronta esibizione* dell' atto che lo libera, comunque la sua data certa ricade dopo della denuncia istessa; e nella fattispecie la prima eccezione fu quella della soddisfazione che i debitori ceduti appellanti opposero all' attore Brasile che col denunziar la cessione li convenne pelle condanne: ma poi la forma stessa dell' atto portante il *debito di D. Stanislao* per altre cause allontana ogni ombra di sospetto, perciocchè laddove si avesse voluto da costui frodare gl' interessi del suo cessionario, *fra i due anni* durante i quali la cessione si vuole che fu *sotto chiave*, avrebbe potuto fornire il debitor ceduto D. Vincenzo di piucchè autentico solenne atto di liberazione; ed ancor quando questa non lodevole idea siasi destata alla epoca della denuncia della cessione, allo scritto si sarebbe apposta una *data anteriore* e non si sarebbe fatto correre *senz' alcuna*; in fine si sarebbe redatto in più convenevole e legal modo.

Duranton *tom. 9 n.° 504.*

Troplong *de la* vente *n.° 920. E l'avviso di questo insigne commentatore merita il massimo rispetto perchè risultato di rinnovate meditazioni sul punto in controversia, da lui medesimo in senso contrario, risoluto nel trattato delle* ipoteche *n.° 525.*

Che se anche a prescindere dalle vedute legali, e dalle ragioni per allontanare i dubbì sparsi, piaccia alla Gran Corte d'inquirere *se e quando quella goduta delle due moggia di territorio avvenne, ed i pagamenti agli eredi d' Apuzzo seguirono*, ordini pure de' mezzi d'instruzione, quella *pruova per titoli e testimoni* invano reclamata dai primi Giudici.

Conchiusione

VIII. Veder comparire in giudizio un Sacerdote colla divisa di *cessionario* di *redentor d' una lite tra stretti congiunti*, fu spiacevole cosa: sentir condannare coloro la di cui buona ragione era annunziata da circa *quarant' anni di silenzio* a prescindere da tutto altro esame, in pace non era dato: infine solleciti ed astiosi mezzi esecutivi della condanna resa anche a dispetto di un' ordinario gravame, soffrir non potette un vecchio già di 86. anni e soccumbette. Sarà della giustizia della Gran Corte rilevare i di costui rappresentanti dalle molestie ricevute, con annullare gli atti di esecuzione, nel tempo istesso notare di frode e simulazione la cessione, in ogni caso discendendo al merito rigettare le domande dal *Reverendo* Canonico spiegate: il ristoro delle spese pel doppio esperimento è di dritto.

Napoli li XXVII Agosto 1840.

Matteo Joele.